



Il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Decreto n. 39 del 22 aprile 2010

VISTA la legge n. 296 del 27 dicembre 2006;

VISTO il decreto legge 1 settembre 2008, n. 137 convertito dalla legge n. 169 del 30 ottobre 2008, che all'art. 5-bis prevede l'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento dei docenti che erano iscritti, nell'anno accademico 2007/08, al IX ciclo delle SSIS, ai corsi COBASLID delle Accademie di Belle Arti, al primo corso biennale di formazione di II livello dei Conservatori di Musica, abilitanti alle classi di concorso 31/A, 32/A e 77/A e alla Laurea in Scienze della formazione primaria;

VISTO il D.M. n. 42 dell'8 aprile 2009, con il quale sono stati fissati modalità e termini per l'aggiornamento e l'integrazione delle graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo per il biennio 2009/2011;

VISTI in particolare, gli artt. 4, 5, 7 e 8 del sopra citato Decreto n. 42, con i quali si consente ai docenti elencati nell'art. 5bis, della predetta legge n. 169/08, qualora non abbiano conseguito entro il 30 giugno 2009 il titolo abilitante, di permanere con riserva nelle graduatorie ad esaurimento;

VISTO l'art. 6 del medesimo D.M. n. 42/2009, che prevede, per coloro che hanno conseguito il diploma di specializzazione sul sostegno dopo il 30 giugno 2009, l'inclusione per l'a.s. 2010/2011 in un elenco aggiuntivo del sostegno, da utilizzare dopo l'assunzione degli aspiranti che, invece, hanno presentato entro il suddetto termine il diploma di specializzazione; l

VISTO il decreto legge n. 134 del 25 settembre 2009, convertito dalla legge n. 167 del 24 novembre 2009 ed, in particolare, l'art. 1, comma 4-sexies, che dispone, in analogia a quanto previsto dall'art. 36, comma 1 bis della legge 14 del 27 febbraio 2009 per gli abilitati con riserva ex D.M. n. 85 dell'11 novembre 2005, la validità dei titoli di idoneità, di abilitazione e di sostegno, conseguiti con riserva a conclusione dei corsi, indetti con D.M. n. 21 del 9 febbraio 2005, purchè in possesso del requisito di 360 giorni di servizio alla data del 22 dicembre 2005;

VISTO il decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82, recante "codice dell'amministrazione digitale" aggiornato dal decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 159;

CONSIDERATO che per l'anno scolastico 2010/2011 non si procede all'aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento relative al biennio scolastico 2009/2011, stante la validità biennale delle stesse, ai sensi dell'articolo 1, comma 607 della citata legge n. 296 del 27 dicembre 2006;

CONSIDERATA la necessità di fissare per l'a.s. 2010/2011 un termine congruo in relazione sia alle scadenze temporali, normalmente previste per il conseguimento dei titoli di cui trattasi, sia alla necessità di definire le graduatorie ad esaurimento, in tempo utile, per le assunzioni a tempo indeterminato e a tempo determinato per il citato anno scolastico;

CONSIDERATI i vantaggi per gli interessati e per l'Amministrazione, in termini di semplificazione, trasparenza, efficienza, efficacia, economicità e imparzialità dell'azione amministrativa, derivanti dall'uso esclusivo di modalità web conforme al codice dell'amministrazione digitale per la presentazione della domanda che contiene la dichiarazione sostitutiva della certificazione concernente l'avvenuto conseguimento del titolo;

D E C R E T A :

Art. 1

E' fissato al 30 giugno 2010 il termine entro il quale le sotto elencate categorie di personale, già iscritte con riserva nelle graduatorie ad esaurimento in attesa del conseguimento del titolo, ai sensi degli artt. 4, 5, 6, 7 e 8 del Decreto ministeriale n. 42 dell'8 aprile 2009, devono conseguire il titolo abilitante ai fini dello scioglimento della riserva per l'a.s. 2010/2011:

- a) docenti che hanno frequentato nell'a.a. 2007/2008 il IX ciclo delle SSIS o i Corsi COBASLID presso le Accademie di Belle Arti;
- b) docenti che hanno frequentato nell'a.a. 2007/2008 il primo corso di formazione di II livello, abilitante in educazione musicale e in strumento musicale presso i Conservatori di Musica o il corso quadriennale di Didattica della Musica o il corso di Laurea in Scienze della formazione primaria;
- c) docenti in possesso di abilitazione conseguita in uno dei Paesi dell'U.E. e riconosciuta dal MIUR.

Art. 2

Ai sensi dell'art. 1, comma 4 sexies della legge n. 167 del 24 novembre 2009 è sciolta la riserva - con la quale sono iscritti condizionatamente nelle graduatorie ad esaurimento - ai docenti che hanno partecipato con riserva, per mancanza del requisito di servizio, ai corsi indetti con D.M. n. 21 del 9 febbraio 2005 ed hanno superato l'esame di Stato, conseguendo l'idoneità o l'abilitazione all'insegnamento, nonché il diploma di specializzazione sul sostegno, purchè abbiano maturato 360 giorni di servizio alla data del 22 dicembre 2005.

Non possono chiedere lo scioglimento della riserva ai sensi del presente articolo i docenti già in servizio con contratto a tempo indeterminato, destinatari dell'art. 1, comma 4-septies della legge n. 167/09.

Art. 3

I docenti già iscritti nelle graduatoria ad esaurimento, che conseguono entro il 30 giugno 2010 il titolo di specializzazione sul sostegno, saranno inclusi in un elenco aggiuntivo insieme a coloro che nel 2009 hanno conseguito detto titolo successivamente al 30 giugno, da utilizzare dopo l'assunzione degli aspiranti che hanno prodotto il titolo in questione entro il 30 giugno 2009.

Art. 4

La dichiarazione sostitutiva della certificazione concernente l'avvenuto conseguimento del titolo di cui ai precedenti articoli 1 e 3, o il possesso dei requisiti di cui all'art 2, sarà effettuata entro e non oltre il termine del 30 giugno 2010 esclusivamente con modalità web conforme al codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, aggiornato dal decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 159;

Si indicano di seguito le modalità e i termini per l'utilizzo della citata funzionalità web, per la cui attuazione sono previste due fasi, la prima propedeutica alla seconda:

- a) registrazione del personale interessato; tale operazione, che prevede anche una fase di riconoscimento fisico presso una istituzione scolastica, qualora non sia stata già compiuta in precedenza, può essere sin da ora effettuata, secondo le procedure indicate nell'apposita sezione dedicata, "*Istanze on line – presentazione delle Istanze via web - registrazione*", presente sull'home page del sito internet di questo Ministero (www.istruzione.it);
- b) inserimento della dichiarazione sostitutiva via web; detta operazione viene effettuata dal 1° giugno 2010 al 30 giugno 2010 nella sezione dedicata, "*Istanze on line – presentazione delle Istanze via web – inserimento*", presente sul sito internet del Ministero.

Il presente decreto è affisso all'albo degli Uffici scolastici regionali ed inserito sul sito INTERNET del M.I.U.R. e sulla rete INTRANET.

Il Ministro: Mariastella Gelmini